

XIX legislatura

A.S. 833:

**“Disciplina della professione di guida
turistica”**

Settembre 2023

n. 80



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S.833: “Disciplina della professione di guida turistica”». NL80, settembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

| | |
|---|----|
| Articolo 1 (<i>Finalità</i>)..... | 1 |
| Articolo 2 (<i>Definizione e oggetto della professione</i>)..... | 1 |
| Articolo 3 (<i>Esercizio della professione di guida turistica</i>)..... | 2 |
| Articolo 4 (<i>Esame di abilitazione</i>)..... | 2 |
| Articolo 5 (<i>Elenco nazionale</i>)..... | 4 |
| Articolo 6 (<i>Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero</i>)..... | 6 |
| Articolo 7 (<i>Corsi di specializzazione e aggiornamento</i>)..... | 7 |
| Articolo 8 (<i>Codice ATECO</i>)..... | 8 |
| Articolo 9 (<i>Ingresso gratuito</i>)..... | 8 |
| Articolo 10 (<i>Compensi professionali</i>)..... | 8 |
| Articolo 11 (<i>Obblighi di comportamento</i>)..... | 9 |
| Articolo 12 (<i>Divieti e sanzioni</i>)..... | 9 |
| Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie</i>)..... | 10 |
| Articolo 14 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)..... | 10 |

Articolo 1 **(Finalità)**

Il comma 1 stabilisce che la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 2 demanda alle regioni il compito di disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

Il comma 3 subordina l'applicazione delle disposizioni della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla loro compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT anticipa in questa sede che si prevede una deroga al principio di cui al comma 3 nei casi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 o di svolgimento di visite guidate in occasione di aperture straordinarie e gratuite di siti non qualificabili come istituti o luoghi della cultura.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 **(Definizione e oggetto della professione)**

Il comma 1 definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

Il comma 2 definisce attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

Il comma 3 precisa che la visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali o sportivi, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, anche a scopo didattico, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 3 ***(Esercizio della professione di guida turistica)***

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, subordina l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Il comma 2 non richiede il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

Il comma 3 afferma che non può essere interdetto o ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, anche appartenenti a soggetti privati.

Il comma 4 esige che l'esercizio della professione di guida turistica sia accompagnato dal possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Esame di abilitazione)***

Il comma 1 attribuisce al Ministero del turismo l'indizione, con cadenza almeno annuale, dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, prevedendo lo svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

Il comma 2 richiede per la partecipazione all'esame di abilitazione il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue

straniere formalmente riconosciuti e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del turismo l'individuazione delle ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a **400.000 euro**. La quantificazione di tale onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato.

In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa **10.000** (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di **3.000-5.000** richiedenti.

In considerazione dei dati sopra indicati, si può prevedere un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a **circa 10 euro**, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima pertanto un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a **300.000 euro** per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione d'esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse.

A regime, il costo per l'espletamento dell'esame di abilitazione, al netto del contributo a carico di un prudenziale numero di partecipanti pari a 3.000 unità come sopra stimato, si attesterebbe su **170.000 euro annui**.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto confermato il dato di 400.000 euro relativo agli oneri complessivi per l'espletamento di esami di abilitazione a livello decentrato, relativamente ai 10.000 soggetti complessivi ipotizzati. Anche la determinazione della platea dei concorrenti per il prossimo esame di abilitazione alla professione di guida turistica nella misura appena indicata andrebbe approfondita, pur ritenendola nel complesso plausibile.

Considerando poi la stima di un contributo di 10 euro a carico dell'aspirante guida turistica, che trova il suo fondamento normativo nel comma 2 dell'articolo 14, la quantificazione dell'onere per il primo esame di abilitazione (300.000 euro per il 2024) appare corretta, nel presupposto che siano fornite le conferme sopra richieste.

In relazione all'onere annuo a regime, si osserva che la RT effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del *range* di richiedenti prospettato dalla stessa RT (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto asserito dalla RT all'articolo 5, nel quale stima un flusso annuo di 5.000 soggetti.

Considerando le entrate derivanti dal contributo dovuto dai candidati (evidentemente circa 30.000 euro), si evince che l'onere complessivo per l'esame di abilitazione a regime, per 3.000 soggetti, è stimato pari a 200.000 euro, ovvero la metà di quello relativo a 10.000 soggetti. Considerando l'esistenza di costi fissi o comunque non linearmente correlati al numero di candidati, tale stima appare complessivamente coerente con la prima.

Articolo 5 **(Elenco nazionale)**

Il comma 1 demanda al Ministero del turismo l'adozione di un decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'istituzione presso l'omonimo Ministero dell'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 impone l'aggiornamento dell'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), nonché la sua pubblicità sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Autorizza, per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco di cui al presente articolo autorizza altresì la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 3 prevede che nell'elenco nazionale siano indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, consente agli iscritti nell'elenco nazionale l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il

territorio nazionale e all'uopo prevede il rilascio ad opera del Ministero del turismo di un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

La RT afferma che dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati all'esercizio di guida turistica sono circa **17.000**.

Oltre a questi, vanno considerati i cittadini di altri Stati membri dell'UE e i cittadini extra UE che ottengono il riconoscimento di guida turistica in Italia, che sono **circa 100 all'anno**, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione ogni anno, che possono essere quantificati, in base alle domande che pervengono alle regioni, in circa **5.000 all'anno**.

Complessivamente, quindi, l'elenco nazionale avrà un numero di professionisti da iscrivere e gestire per il primo anno di **circa 22.100** e a regime di circa **ulteriori 5.000 ogni anno**.

La creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in **300.000 euro**.

Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da una indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025** (comma 2).

Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato, dal Ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che deve essere esibito durante lo svolgimento della professione (comma 4).

Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a **circa 30 euro**. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta di identità. La norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria.

Il numero dei tesserini da rilasciare nel primo anno sarà di **circa 22.100** e a regime di **circa 5.000** nuovi tesserini all'anno. I tesserini dovranno essere periodicamente aggiornati per tenere conto degli aggiornamenti professionali a carattere regionale che l'abilitato consegnerà, al fine di garantire la corrispondenza tra le risultanze dell'elenco nazionale e i dati contenuti nel tesserino digitale.

Al riguardo, premesso che la platea dei professionisti abilitati individuata dalla RT appare coerente con i dati reperibili su internet e che il flusso annuo stimato appare certamente prudenziale rispetto all'ammontare della predetta platea, non si hanno elementi di valutazione per confermare la stima dell'onere (300.000 euro) per la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, anche se essa appare plausibile. Sulla base del predetto importo, l'onere per la conseguente attività gestionale dell'elenco e della struttura informatica sembra correttamente valutato.

Nulla da osservare in merito agli oneri correlati al rilascio di un apposito tesserino ad ogni iscritto, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, essi sono integralmente posti a carico del soggetto interessato.

Articolo 6

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

Il comma 1 consente ai cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera di svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Il comma 2, integrando l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, prevede che anche per l'accesso alla professione di guida turistica il riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all'estero possa essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o al superamento di una prova attitudinale.

Il comma 3 consente il riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Stabilisce che i cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

Il comma 4 attribuisce al Ministero del turismo il compito di indire la prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, che consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

Il comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), richiede, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti.

Il comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 3, richiede, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro del turismo il compito di stabilire:

a) le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

Il comma 8 consente ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo di iscriversi, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5 e di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013.

Il comma 9 assegna al Ministero del turismo la competenza ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, rappresenta che le istanze di riconoscimento dei titoli stranieri che pervengono al Ministero del turismo sono, attualmente, circa 100 all'anno.

Relativamente alle prove attitudinali - che attualmente sono svolte dalle singole regioni, allocandosi per il 70% nel Lazio e per il restante 30% nelle rimanenti regioni -, i relativi costi sono posti a carico degli istanti, come stabilito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che anche l'articolo 14, comma 2, del presente provvedimento pone a carico degli istanti gli oneri relativi alle prove attitudinali.

Articolo 7

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

Il comma 1 attribuisce alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale la facoltà di acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

Il comma 2 collega al superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di 50 ore, la possibilità per le guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

Il comma 3 impone alle guide turistiche di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione. Prevede che nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché delle misure e delle sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento

dell'obbligo di cui al comma 3. Dispone che tali decreti disciplinino le specializzazioni su scala nazionale, ne valorizzino la valenza e ne definiscano i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

La RT afferma che, come già attualmente avviene a livello regionale, gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività formative saranno posti a carico delle guide turistiche che faranno domanda di partecipazione ai corsi di specializzazione e aggiornamento. A tale riguardo, potranno provvedere le singole regioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

Al riguardo, si osserva che l'asserzione della RT in ordine ai soggetti su cui graveranno gli oneri per le attività formative trova conferma nell'articolo 14, comma 2, del presente provvedimento. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Articolo 8 **(Codice ATECO)**

Il comma 1 dispone che l'ISTAT, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 **(Ingresso gratuito)**

Il comma 1 riconosce alle guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, si osserva che attualmente, ai sensi del DM 11 dicembre 1997, n. 507 e s.m.i., come interpretato dalla circolare 20/2016 della DG.-MU, per le guide turistiche l'ingresso nei siti risulta già gratuito senza condizioni correlate alla finalità dell'accesso. Pertanto, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 10 **(Compensi professionali)**

Il comma 1 stabilisce che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11 **(Obblighi di comportamento)**

Il comma 1 impone alla guida turistica, nell'esercizio della propria attività, di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12 **(Divieti e sanzioni)**

Il comma 1 vieta a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.

Il comma 2 vieta a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

Il comma 3 vieta ad agenzie di viaggio, *tour operator* e ogni altro intermediario, di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti *web* che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi, di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

Il comma 4 vieta a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, anche appartenenti a soggetti privati.

Il comma 5, salvo che il fatto costituisca reato, dispone l'applicazione per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da 5.000 a 15.000 euro ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.

Il comma 6 prevede l'applicazione, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, della sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Il comma 7 affida le funzioni di controllo e l'applicazione delle sanzioni amministrative ai comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e a ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo.

Il comma 8 stabilisce che, per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

La RT assicura che l'articolo in esame non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto il presente testo di riforma sintetizza in un'unica legge quadro le sanzioni già previste dalla normativa regionale, senza che sia stata esclusa alcuna violazione prevista da una delle leggi regionali in vigore. Si segnala, altresì, che i soggetti chiamati ad irrogare le suddette sanzioni sono i medesimi previsti dalla legislazione regionale sino ad ora vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 *(Disposizioni transitorie)*

Il comma 1 prevede che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e sia loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

Il comma 2 prevede che le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni siano iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengano l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestata dal titolo già posseduto, secondo le modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

Il comma 3 stabilisce che fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

La RT ribadisce che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. Con particolare riferimento ai costi di iscrizione e al rilascio del tesserino, in analogia a quanto previsto per il rilascio del tesserino di cui all'articolo 5 e tenuto conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di altri documenti di riconoscimento, si stima che il costo potrà ammontare a circa 30 euro per ciascun tesserino. Come nel caso dell'articolo 5, la previsione di un contributo posto a carico dei singoli richiedenti, di importo pari ai costi del tesserino, potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, assicurando la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli oneri per il rilascio del tesserino e l'iscrizione all'albo sono integralmente posti a carico del soggetto richiedente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14.

Articolo 14 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno

2024 (300.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica):

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo la definizione del contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Il comma 3 dispone che, fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ago 2023

[Nota di lettura n. 68](#)

A.S. 829: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 69](#)

A.S. 826: “Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”

"

[Nota di lettura n. 70](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (**Atto del Governo n. 56**)

Set 2023

[Nota di lettura n. 71](#)

A.S. 854: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"

"

[Nota di lettura n. 72](#)

A.S. 856: “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico”

"

[Nota di lettura n. 73](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (**Atto del Governo n. 58**)

"

[Nota di lettura n. 74](#)

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (**Atto del Governo n. 69**)

"

[Nota di lettura n. 75](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (**Atto del Governo n. 73**)

"

[Nota di lettura n. 76](#)

A.S. 808: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”